

**Parte Sesta**  
**Norme riguardanti la vita individuale**  
**delle persone già ammesse o incorporate**  
**nella Compagnia**

\*

**Capitolo I**  
**Norme circa l'obbedienza**

[547] 1. Perché quelli già ammessi come professi o come coadiutori formati possano applicarsi con più frutto, secondo il nostro Istituto, nel servizio di Dio e nell'aiuto del prossimo, devono osservare alcune norme di vita personale. E benché le più importanti di queste si riducano ai voti, offerti a Dio, Creatore e Signor nostro, in conformità delle lettere apostoliche; tuttavia, se ne parlerà in questa sesta parte, per dichiararle e raccomandarle meglio. **E poiché quanto riguarda il voto di castità non ha bisogno d'essere spiegato**<sup>1</sup>, essendo evidente la perfezione con la quale si deve osservare, sforzandosi cioè d'imitare a tal riguardo la purità angelica con la purezza del corpo e dell'animo, parleremo della santa obbedienza. Tutti devono esser pronti ad osservarla diligentemente e a segnalarvisi, non solo in ciò che è obbligatorio, ma anche nel resto, benché non appaia altro se non un indizio della volontà del superiore, e non un ordine esplicito. E devono avere davanti agli occhi Dio, Creatore e Signore nostro, per il quale si obbedisce, sforzandosi di procedere con spirito d'amore e non con turbamento di timore. In tal modo, tutti ci faremo animo per non perdere neanche un punto di quella perfezione, che con la grazia di Dio possiamo raggiungere con l'osservanza di tutte le Costituzioni (A) e col nostro modo di comportarci nel Signore. E consacreremo, in maniera specialissima, tutte le nostre forze alla virtù dell'obbedienza anzitutto al Sommo Pontefice, e poi ai superiori della Compagnia. Sicché, in qualsiasi campo, ove insieme con la carità può estendersi l'obbedienza (B), dobbiamo essere solleciti alla sua voce, come se venisse da Cristo nostro Signore (infatti, la prestiamo in luogo di Lui e per suo amore e riverenza); e dobbiamo lasciare incompleta qualunque sillaba o altra cosa nostra incominciata, indirizzando tutta l'intenzione e tutte le forze nel Signore di tutti, affinché la santa obbedienza sia perfetta sempre e in ogni cosa quanto all'esecuzione, alla volontà e all'intelletto (C). E facciamo quanto ci sarà comandato con molta prontezza, gaudio spirituale e perseveranza, persuadendoci che tutto ciò è giusto, e rinnegando con cieca obbedienza ogni parere e giudizio personale in contrario, in tutte le cose che il superiore ordina, e **nelle quali non è dato individuare** (come si è detto) **alcuna sorta di peccato**<sup>2</sup>. Persuasi come siamo che chiunque vive sotto l'obbedienza si deve lasciar portare e reggere dalla Provvidenza, per mezzo del superiore, come se fosse un corpo morto, che si fa portare dovunque e trattare come più piace, o come un bastone da vecchio che serve da per tutto e per tutti gli scopi, per i quali vorrà servirsene chi lo maneggia. Infatti, chi obbedisce deve applicarsi così, di buon animo, a tutto ciò in cui il superiore vuole impiegarlo in vantaggio di tutto il corpo dell'Ordine, tenendo per fermo che in ciò **egli si conforma con la volontà di Dio, meglio che**

---

<sup>1</sup> Dichiarato in NC 144-148.

<sup>2</sup> Dichiarato in NC 154. (Per i casi di conflitto di coscienza).

**in altra cosa che diversamente potrebbe fare, se andasse dietro alla propria volontà e al proprio parere diverso<sup>3</sup>.**

[548] A. *Queste prime Dichiarazioni, che si pubblicano insieme con le Costituzioni, hanno la medesima forza delle Costituzioni stesse. Perciò, si deve avere ugual cura per osservare tanto le une che le altre.*

[549] B. *Ciò vale per tutti i casi, in cui non v'è alcuna evidenza di peccato.*

[550] C. *V'è obbedienza di esecuzione, quando si adempie ciò che è stato comandato; di volontà, quando chi obbedisce vuole la medesima cosa di chi comanda; d'intelletto, quando si condivide il suo modo di sentire, ritenendo cosa buona quanto viene comandato. E l'obbedienza è imperfetta, quando all'esecuzione non è unita questa conformità della volontà e dell'intelletto tra chi comanda e chi obbedisce.*

[551] 2. Così pure, si deve assai raccomandare a tutti di portare grande riverenza, soprattutto internamente, ai propri superiori, considerando in essi e riverendo Gesù Cristo, e di amarli in Lui con tutto il cuore come padri. In tal modo, procederanno in ogni cosa con spirito di carità, senza tener loro nulla celato, sia della vita esteriore che di quella interiore, nel desiderio di tenerli al corrente di tutto, perché in tutto possano meglio indirizzarli nel cammino della salvezza e della perfezione. E perciò, una volta l'anno, e ogni volta che parrà al loro superiore, tutti i professi e i coadiutori formati devono esser pronti a manifestargli la propria coscienza **[in confessione]<sup>4</sup> o in segreto<sup>5</sup> o in altra maniera, per la grande utilità che v'è nel farlo, come s'è detto nell'Esame. **[E devono anche esser pronti a fare una confessione generale alla persona che al superiore piacerà di designare in sua vece, a partire dall'ultima generale che hanno fatto]<sup>6</sup>.****

[552] 3. Tutti devono ricorrere al superiore per ogni loro eventuale desiderio. E nessuno, senza il permesso e senza la sua autorizzazione, deve chiedere né far chiedere, direttamente o indirettamente, favore alcuno al Sommo Pontefice o ad altra persona che non sia della Compagnia, né per sé né per altri. E ognuno deve persuadersi che se non ottiene quanto desidera dalla mano del superiore o col suo consenso, vuol dire che non gli conviene per il servizio divino; e che, se gli conviene, l'otterrà con il consenso del superiore, che tiene per lui il posto di Cristo nostro Signore.

---

<sup>3</sup> Dichiarato in NC 152, 153.

<sup>4</sup> Abrogato dalla CG 34. (In conseguenza di CIC 984 § 2 e CCEO 734 § 2, poiché una siffatta manifestazione di coscienza è in diretta opposizione al fine di essa, come precisato nell'Esame [92]).

<sup>5</sup> (Cfr. NC 155 § 2).

<sup>6</sup> Abrogato. (Cfr. nota 23 a [200]).

\*

## Capitolo II

### Norme riguardanti la povertà o con questa connesse

[553] 1. La povertà, come salda difesa dell'Ordine, deve essere amata e conservata nella sua purezza, quanto è possibile con la grazia di Dio. E poiché il nemico della natura umana suol fare di tutto per indebolire questa difesa e riparo, che Dio nostro Signore ha ispirato agli Ordini religiosi contro di lui e contro gli altri nemici della loro perfezione, cambiando ciò che i primi fondatori avevano ordinato per bene, con dichiarazioni o innovazioni non conformi al loro spirito primitivo; perciò, onde prendere a questo proposito i provvedimenti che sono in nostro potere, tutti quelli che faranno la professione in questa Compagnia devono promettere di non far nulla per cambiare, nelle Costituzioni, ciò che tocca la povertà (A), se non per **renderla in qualche modo più stretta**, secondo che le circostanze richiederanno **nel Signore**<sup>7</sup>.

[554] A. *Sarebbe un cambiare in materia di povertà, se si allargasse, ritenendo qualche rendita o proprietà per uso personale, per la sacrestia, per gli edifici o per un altro fine, all'infuori dei casi riguardanti i collegi e le case di probazione*<sup>8</sup>. *E perché in materia così importante non vengano cambiate le Costituzioni, ciascuno deve fare questa promessa, dopo aver letta la professione, davanti al Superiore Generale e agli altri che saranno presso di lui, impegnandosi davanti al Creatore e Signor nostro a non far nulla per cambiare le Costituzioni in materia di povertà, né nella congregazione che riunisce tutta la Compagnia né con iniziative personali di qualsiasi genere.*

[555] 2. **Nelle case** o chiese che la Compagnia accetterà per aiutare le anime, **nessuna rendita**<sup>9</sup> (B) **potrà aversi**<sup>10</sup>, neppure a vantaggio della sacrestia o degli edifici, né ad alcun altro titolo, così da poterne disporre in qualsiasi modo, per la fiducia che la Compagnia ripone nel Signor nostro, al quale serve mediante la sua divina grazia. Egli farà sì che, senza bisogno di rendite, essa sia del tutto provvista di quanto potrà contribuire alla Sua maggior lode e gloria.

[556] B. *Se un fondatore di case o chiese volesse lasciare alcunché a titolo di rendita per la fabbrica, o in altri casi simili, non vi sarebbe alcun inconveniente nella cosa, purché la Compagnia non ne abbia la disponibilità e non sia tenuta ad occuparsi di essa (pur vigilando che l'incaricato faccia il suo dovere).*

---

<sup>7</sup> (Cfr. NC 137).

<sup>8</sup> Dichiarato in NC 137, 191 § 1. (Quanto alla materia del voto di non allentare in fatto di povertà).

<sup>9</sup> Dichiarato in NC 191 § 1. (La Congregazione Generale 32<sup>a</sup> d. 12, n. 41, ha dichiarato autenticamente quali sono i redditi proibiti alle comunità apostoliche).

<sup>10</sup> Modificato da NC 191. (A seguito della distinzione tra comunità destinate all'apostolato e chiese, da una parte, e istituti apostolici, dall'altra, le suddette comunità e chiese sono soggette al regime previsto nelle Costituzioni per le case, mentre gli istituti apostolici seguono il regime dei collegi. I seminari dei Nostri hanno un regime di povertà proprio, che viene seguito anche dalle case o infermerie per l'assistenza agli anziani o ai malati).

[557] 3. Quando i professi non sono inviati fuori delle case, devono vivere in queste **di elemosina**<sup>11</sup>. **[E non avranno ufficio ordinario di rettori dei collegi o delle università della Compagnia]**<sup>12</sup> (C) (salvo che ciò non sia necessario o molto utile per esse), **né si gioveranno delle rendite dei collegi nelle case**<sup>13</sup> (D).

[558] C. *Il divieto ai professi di vivere nei collegi vale quando si tratta di un lungo spazio di tempo; ma possono dimorarvi di passaggio, per qualche giorno o per un periodo proporzionato di tempo. Potrebbero dimorarvi anche più a lungo, qualora fosse necessario e conveniente per il bene di quello stesso collegio o università; per esempio, nel caso che siano necessari per la direzione degli studi, oppure, se insegnano o si occupano dei ministeri spirituali delle confessioni o della predicazione, per sollevare gli scolastici che dovrebbero attendervi; o per supplire in ciò che questi non possono; oppure, se sono inviati in quei collegi o università per visitarli o per riformarli; o, infine, quando è necessario o conveniente per il bene universale: allorché, per esempio, uno vi si ritira alcun tempo allo scopo di scrivere, per espresso mandato del Superiore Generale.*

[559] D. *Le minuzie sono considerate cosa da niente. Pertanto, onde togliere di mezzo ogni scrupolo, si dichiara che, quando uno passa per un collegio senza il necessario per il viaggio, e il rettore, per aiutarlo, gli dà qualcosa in elemosina, è lecito accettare. Parimente, che i collegi suppliscano a qualche spesa, che farebbero le case se lo potessero e se i collegi non lo facessero: per esempio, fornendo il vestiario e provvedendo alle spese di viaggio di quelli che sono inviati dalle case nei collegi, anche se giova o sembra giovare alla casa, non è contro l'intendimento della presente costituzione. Questa vieta di giovare della rendita dei collegi per il vitto, il vestiario, e per le altre spese proprie della casa. Così pure, s'intende non esser contrario alla costituzione che i malati o i sani delle case facciano un po' di ricreazione in qualche campagna del collegio, purché non stiano a carico del medesimo, finché appartengono alle case. E lo stesso può ritenersi in casi analoghi.*

[560] 4. I coadiutori che stanno nelle case vivranno di elemosina, come si vive in esse. Nei collegi, se fanno da rettori o da professori, o se sono di aiuto in cose necessarie o molto convenienti ai collegi stessi, vivranno delle rendite dei medesimi, come gli altri, fino a che durerà il bisogno della loro presenza. Ma, una volta finito questo, non dovranno risiedere più là, bensì nelle case della Compagnia, come s'è detto dei professi.

[561] 5. **Le case o chiese della Compagnia non solo non possederanno rendite, ma neppure beni di sorta, né in proprio né in comune**<sup>14</sup>, tranne ciò che è loro necessario o

---

<sup>11</sup> Dichiarato in NC 181-187. (La Congregazione Generale 31<sup>a</sup>, d. 18, nn. 15-16 ha dichiarato autenticamente che, oltre le elemosine ed alcuni redditi, il frutto o compenso del lavoro è fonte legittima dei beni materiali, necessari per la nostra vita e per l'apostolato).

<sup>12</sup> Abrogato. (Cfr. nota 32 a [421]).

<sup>13</sup> (Resta tuttavia la concessione fatta da Giulio III § *Sacrae religionis* § a favore dei Professi e Coadiutori formati anziani e infermi: cfr. NC 196 § 2. Inoltre coloro che lavorano per la formazione dei Nostri possono vivere dei redditi dei collegi e delle case di probazione; cfr. NC 197, 205, 1<sup>o</sup>).

<sup>14</sup> Dichiarato in NC 190. (Quanto ai beni e ai diritti destinati agli istituti apostolici, di cui le comunità possono essere soggetto giuridico, in modo tale però che né i beni capitali né i redditi degli istituti possano tornare a vantaggio dei Nostri o delle comunità, salvo l'approvata remunerazione per il lavoro svolto in tali istituti e i servizi prestati: cfr. NC 190 § 2).

molto conveniente per abitazione ed uso di essa (E). Così, ad esempio, se per i convalescenti o per quelli che vi si ritirano per dedicarsi alle cose spirituali si acquistasse qualche alloggio separato dall'abitazione comune, a motivo dell'aria più salubre o di altri vantaggi che offre. E in tal caso, deve trattarsi di roba da non affittare ad altri e che non dia utili equivalenti a rendita (F).

[562] E. *Poiché, come dice la Bolla, la Compagnia non deve avere alcun diritto civile per ritenere qualsiasi bene stabile, all'infuori di ciò che sarà opportuno per sua abitazione ed uso<sup>15</sup>; sarà obbligata a disfarsi al più presto di ogni bene stabile che le sarà dato, vendendolo per sovvenire ai bisogni dei poveri, sia dentro la Compagnia che fuori.*

*Questo, però, non esclude la scelta opportuna del tempo di vendere. Ciò deve intendersi, quando il bene stabile non è necessario per uso della casa, come nelle varie evenienze riferite sopra. Circa gli altri beni mobili, quali sono i denari, i libri, o l'occorrente per il vitto o il vestiario, la Compagnia può averne la proprietà in comune per uso proprio<sup>16</sup>.*

[563] F. *Ciò avverrebbe se queste proprietà producessero vino, olio o frumento, o se si vendessero la frutta o gli ortaggi. Ebbene, nulla di ciò sarà lecito, anche se è concesso il godimento di tutti o di parte dei prodotti per uso della casa. Se la Compagnia avesse qualche ortolano o qualche laico, che si occupasse degli orti o delle campagne di proprietà di queste case, non gli si deve proibire di farne quel che sembra convenire al suo utile personale; purché, in tali casi, nessun profitto ne derivi né alle case né ai singoli membri della Compagnia.*

[564] 6. Benché sia cosa lodevole l'indurre a compiere buone e sante opere, specialmente se durature; tuttavia, per maggiore edificazione, nessuno della Compagnia deve né è autorizzato ad indurre persona alcuna a lasciare elemosine permanenti alle case o chiese della Compagnia stessa. E se alcuni lo facessero di loro iniziativa, non si acquisirà alcun diritto civile, che permetta di esigerle per giustizia; ma le diano pure quando ve li spinge la carità, per servizio di Dio nostro Signore.

[565] 7. Tutti quelli che sono sotto l'obbedienza della Compagnia, **si ricordino che devono dare gratuitamente ciò che gratuitamente hanno ricevuto (G); senza chiedere né accettare stipendio o elemosina alcuna in ricompensa di messe, confessioni, prediche, lezioni sacre, visite o per qualsiasi altro ufficio, che la Compagnia può esercitare, secondo il nostro Istituto<sup>17</sup>.** In tal modo, essa potrà con più libertà e con maggiore edificazione del prossimo andare avanti nel servizio di Dio.

[566] G. *Sebbene tutti quelli che lo desiderano, possano fare elemosine alla casa o alla chiesa (sia che si valgano o no di essa a profitto dello spirito), non si deve, tuttavia, accettar*

---

<sup>15</sup> Modificato da NC 203-205. (La Compagnia, le Province e le Regioni anche dipendenti, in quanto si distinguono dalle comunità e dagli istituti apostolici, possono possedere beni anche fruttiferi e percepire redditi stabiliti e certi, entro i limiti ivi definiti).

<sup>16</sup> (Si deve tuttavia notare che i beni di ciascuna comunità sono propri a questa medesima e distinti dai beni sia della Compagnia sia delle Province sia anche delle altre comunità; cfr. P. IV c. 2 n. 5 [326]; P. VI c. 2 n. 5 [561]).

<sup>17</sup> Dichiarato in NC 181-187.

*nulla che equivalga a stipendio o elemosina per ciò che loro si dà per il solo servizio di Cristo nostro Signore, in maniera che il dare o il prendere sia uno scambio tra le due cose.*

[567] 8. Per evitare ogni apparenza d'avidità, specialmente nel ministero sacro che la Compagnia esercita in aiuto delle anime, non devono tenersi in chiesa cassette del genere di quelle, ove i fedeli, che intervengono per le prediche, messe, confessioni, ecc., depongono abitualmente le loro elemosine.

[568] 9. Per lo stesso motivo, non devono fare a persone ragguardevoli quei piccoli regali, soliti a farsi per ottenerne dei maggiori. E neppure devono esser soliti recarsi in visita a tali personaggi, eccetto che ciò avvenga per qualche santo scopo, in vista di opere pie, o quando sono legati da così intima benevolenza, nel Signor nostro, da sembrar doveroso verso di loro, di tanto in tanto, tale riguardo.

[569] 10. Devono esser pronti ad andar mendicando di porta in porta, quando l'obbedienza o la necessità lo esigerà. E vi saranno uno o più soggetti, incaricati di chiedere l'elemosina per il mantenimento dei membri della Compagnia: il che faranno con semplicità, chiedendola per amore di Dio nostro Signore.

[570] 11. Come non è permesso tener niente di proprio, in casa, così neppure lo è fuori di casa in mano d'altri (*H*). Ciascuno deve contentarsi di ciò che gli verrà somministrato della roba comune, per suo uso, tenuto conto delle sue necessità o della utilità della cosa, senza niente di superfluo.

[571] *H. Questo deve intendersi in maniera assoluta per i professi e per i coadiutori formati. Ma per gli scolastici e per gli altri che sono ancora nel periodo della loro probazione, ciò deve intendersi dei beni, che sono attualmente a loro disposizione. Di questi, non devono averne alcuno senza che il superiore lo sappia e vi acconsenta. Ma non deve intendersi dei beni che eventualmente posseggono lontano da lì, consistenti in case o altre proprietà terriere. Anche di queste, però, dovranno esser pronti a disfarsi non appena così parrà al superiore<sup>18</sup>, come s'è detto nell'Esame.*

[572] 12. Perché si conservi meglio nella sua purezza la povertà e la pace che essa reca con sé, non soltanto i professi o i coadiutori formati non avranno la capacità di adire personalmente eredità alcuna, ma neppure le case, chiese o i collegi per conto di essi. E così, più agevolmente si taglierà corto ad ogni lite e contesa, e si conserverà la carità con tutti, a gloria di Dio nostro Signore.

[573] 13. Quando il Sommo Pontefice o il Superiore manda i professi o i coadiutori a lavorare nella vigna del Signore, essi non possono chieder nulla per il viaggio; ma devono offrire generosamente se stessi per essere inviati nel modo che parrà meglio per la gloria divina (*I*).

[574] *I. Vale a dire: a piedi o a cavallo, con o senza denaro. E devono essere pronti effettivamente a far ciò che chi li manda giudicherà più conveniente e di maggior edificazione universale.*

---

<sup>18</sup> Dichiarato in NC 32. (Cfr. nota 5 a [254]).

[575] 14. Per regolarsi anche in questo punto conformemente alla debita povertà, **[d'ordinario nelle case della Compagnia non si terrà nessuna cavalcatura a disposizione di persone della Compagnia stessa, né superiore né suddito]**<sup>19</sup> (K).

[576] K. *Tranne che ciò avvenga per malattie croniche o per necessità urgenti riguardanti pubblici affari, specialmente in province molto estese. Perché allora si deve aver riguardo al bene universale e alla salute degli individui più che al fatto che l'uso del mezzo è provvisorio o permanente e che il cammino si fa a piedi o a cavallo, mirando sempre alla necessità e al decoro, e guardandosi a tutti i costi da ogni specie di fasto.*

[577] 15. Così pure, le vesti devono avere tre qualità: la prima, che siano decorose; la seconda, che siano conformi all'uso della regione, in cui si vive (L); la terza, che non contrastino con la professione di povertà, come sarebbe l'indossare roba di seta o panni fini (M). L'uso di questi deve evitarsi, perché in tutto si conservi l'umiltà e il debito abbassamento, a maggior gloria di Dio.

[578] L. *O almeno non devono essere totalmente diverse.*

[579] M. *Questo vale per coloro che la casa provvede di vesti nuove. Non si esclude, però, che quelli che entrano, portando con sé panni fini o indumenti simili, non possano utilizzarli; e neppure si esclude che taluno, in qualche occasione o in caso di necessità, indossi vesti migliori, purché convenienti; queste, tuttavia, non devono indossarsi come vesti ordinarie. Peraltro, si deve tener conto del fatto che non tutti hanno la stessa vigoria naturale, né sono forniti di salute fisica o d'età conveniente per essa. Perciò, si deve tener presente il loro maggior bene personale e quello universale di molti altri, e provvedervi come si può, a maggior gloria di Dio.*

[580] 16. Tutto ciò che **riguarda il vitto, il sonno e l'uso delle altre cose necessarie o convenienti alla vita, sarà comune (N) e conforme al parere del medico del luogo dove si vive, in modo che quanto da ciascuno sarà sottratto, lo sia per devozione e non per obbligo. Tuttavia, si terrà conto dell'abbassamento, povertà ed edificazione spirituale, che dobbiamo tener sempre dinanzi agli occhi nel Signor nostro**<sup>20</sup>.

[581] N. *Nei casi particolari, il decidere se sia necessario qualche cosa di più o di meno, secondo le circostanze delle persone, lo si lascerà alla discrezione di quelli che hanno cura di loro, perché provvedano come conviene.*

---

<sup>19</sup> Abrogato dalla CG 34. (Nelle circostanze odierne infatti questa disposizione non è applicabile; il suo senso tuttavia può applicarsi agli odierni mezzi di trasporto; cfr. NC 178).

<sup>20</sup> (Cfr. NC 176-179).

\*

### Capitolo III

#### Attività in cui devono o non devono occuparsi i membri della Compagnia

[582] 1. Poiché, in considerazione del tempo e dell'approvazione della vita, che si richiedono prima che i soggetti ammessi in Compagnia siano accolti tra i professi o i coadiutori formati, si presume che riusciranno uomini spirituali, che hanno fatto tali progressi da correre nella via di Cristo nostro Signore, compatibilmente con le forze del corpo e con le occupazioni esteriori di carità e di obbedienza, **non sembra che, per quanto riguarda l'orazione, la meditazione, lo studio, come anche la pratica corporale dei digiuni, delle veglie e delle altre austerità e penitenze, si debba assegnare regola diversa da quella dettata dalla discreta carità (A). Ma se ne deve sempre informare il confessore e, nel dubbio intorno a quel che convenga fare, anche il superiore**<sup>21</sup>. In generale, si dirà soltanto questo: si badi che l'uso immoderato di questi mezzi non debiliti le forze del corpo e non occupi il tempo talmente che non siano sufficienti per l'aiuto spirituale del prossimo, secondo il nostro Istituto; e che, al contrario, non si giunga a un rilassamento tale, per cui lo spirito si raffreddi e s'infiammino le basse passioni umane.

[583] A. *Se si giudicasse conveniente assegnare ad alcuni un tempo determinato, perché negli esercizi spirituali non vi sia eccesso o difetto, il superiore potrà farlo. Lo stesso dicasi per l'uso degli altri mezzi, se egli giudicasse, concretamente, doversene adottare qualcuno senza lasciarlo alla discrezione del singolo: in tal caso, procederà come Dio nostro Signore gli farà capire esser conveniente. E spetterà al suddito accettare con ogni devozione l'ordine che gli sarà impartito.*

[584] 2. Sia molto raccomandata la frequenza dei sacramenti. **Oltre gli otto giorni, non si differirà la comunione e la celebrazione della messa, senza legittimi motivi, che il superiore vaglierà**<sup>22</sup>. **[E tutti si confesseranno con il confessore che sarà stato loro assegnato o si conformeranno agli ordini che ciascuno avrà ricevuto dal superiore]**<sup>23</sup>.

[585] 3. Delle regole particolari in uso nelle case dove dimorano, è bene che procurino di osservar quella parte che conviene e che vien loro proposta a giudizio del superiore, o per il proprio profitto ed edificazione, o per l'edificazione degli altri, tra i quali vivono.

[586] 4. Poiché le occupazioni, che si accettano in aiuto delle anime, sono molto importanti e proprie del nostro Istituto e si offrono con tanta frequenza; mentre la nostra permanenza in un luogo o in un altro è, d'altra parte, così incerta, i nostri non useranno il coro per la recita delle ore canoniche, né per la celebrazione delle messe o delle ufficiature cantate (B). Infatti, chi avrà devozione per assistervi, non mancherà di occasioni per appagarla;

---

<sup>21</sup> Dichiarato in NC 225.

<sup>22</sup> Modificato da NC 227, per mutata prassi sacramentale della Chiesa. (Cfr. CIC 663 § 2, 664; CCEO 473, 474).

<sup>23</sup> Abrogato dal diritto universale della Chiesa, CIC 630 § 1; CCEO 473 § 2, 2°, 474 § 2.

mentre per i nostri è preferibile che si dedichino a ciò che è più peculiare della nostra vocazione, a gloria di Dio nostro Signore.

[587] B. *Se in alcune case o collegi, quando la sera si deve tenere una predica o una lezione sacra, si giudicherà conveniente fare così, si potranno recitare soltanto i vespri per trattenere il popolo prima di queste lezioni o prediche. E lo si potrà fare anche, di regola, le domeniche e le feste, senza suono d'organo né canto fermo, ma in tono devoto, piacevole e semplice. E ciò allo scopo e nella misura che si giudicherà servire, perché il popolo s'induca a frequentare maggiormente le confessioni, prediche e lezioni, e non diversamente. Lo stesso tono potrà usarsi nella Settimana Santa, per l'ufficiatura delle tenebre.*

*Quando si diranno le messe solenni, benché lette, sarà consentita, avendo di mira la devozione e il decoro, la presenza di uno o due assistenti, con indosso la cotta, in tutto regolandosi secondo le possibilità nel Signore.*

[588] 5. Così pure, poiché i soggetti di questa Compagnia devono star sempre pronti ad andare in questa o in quella parte del mondo, dove saranno inviati dal Sommo Pontefice o dai propri superiori, **non devono aver cura d'anime<sup>24</sup> e nemmeno direzione di religiose o di altre donne di qualsiasi genere, per confessarle abitualmente o per dirigerle<sup>25</sup>**. Però, non è vietato, una volta tanto, confessare le religiose di un monastero, per motivi speciali.

[589] 6. Né dovranno caricarsi di obblighi di messe perpetue, nelle loro chiese, né di pesi simili, che siano incompatibili con la libertà necessaria al nostro modo di operare nel Signore (C).

[590] C. *Quanto ai collegi, nella quarta parte si tratta di ciò che, a tal proposito, è tollerabile; per le case, conviene assolutamente che non si assumano siffatti pesi.*

[591] 7. Perché la Compagnia possa consacrarsi più interamente alle attività spirituali, proprie della sua professione, rinunzierà per quanto è possibile ad ogni attività secolare (D), come l'essere esecutori di testamenti o di mandati, o procuratori di affari civili o di altre cose del genere. Perciò, non accetterà tali incarichi, né se ne occuperà, per quanto pregata. E se si tratta di affari dei collegi, questi avranno un procuratore, che se ne occuperà e difenderà i loro diritti. Se si tratta di affari delle case o di tutto il corpo della Compagnia, perché questa possa conservare la sua pace, lo stesso procuratore, o qualche altro **[coadiutore]<sup>26</sup>**, o altra persona esterna alla Compagnia, o infine qualche famiglia che si assuma la protezione della casa, potranno difendere il diritto della Compagnia, a maggior gloria di Dio.

[592] D. *Questo, per quanto è possibile, venga osservato. Nei casi di necessità o importanti per il fine, cui si tende, del servizio divino, si lascerà al superiore l'autorità di dispensare temporaneamente. E questo superiore sarà il Generale o chi da lui avrà avuti i poteri al riguardo.*

[593] 8. Per la stessa ragione, per evitare ogni occasione d'inquietudine, così aliena dalla nostra professione, e per conservare meglio la pace e le relazioni amichevoli con tutti a

---

<sup>24</sup> Dichiarato in NC 274. (Quanto all'accettazione delle parrocchie).

<sup>25</sup> Modificato da NC 237.

<sup>26</sup> Abrogato dalla CG 34.

maggior gloria di Dio, nessun professo o coadiutore o scolastico della Compagnia si lascerà interrogare, senza licenza del superiore, non solo in cause criminali, ma neppure in quelle civili (*E*), salvo esservi costretto da chi può obbligarlo sotto pena di peccato. E il superiore non lo concederà **se non in cause riguardanti la religione cattolica o in altre cause pie, che favoriscono uno, ma in modo da non risolversi ai danni di un altro**<sup>27</sup>. Perché è proprio del nostro Istituto, in quanto si può, senza danno di nessuno, servire tutti nel Signor nostro.

[594] E. *Quando il superiore dovesse concedere il permesso a qualcuno per una causa civile, per riguardo a qualche persona alla quale non sembra che ciò si possa rifiutare, è necessaria una clausola limitante, che interdica [il suddito] di essere interrogato su un articolo criminale o diffamatorio, qualora questo si presentasse. Per questo caso, infatti, nessun superiore deve dare il permesso.*

---

<sup>27</sup> Dichiarato in NC 239.

\*

## Capitolo IV

### Gli aiuti che si danno in morte ai membri della Compagnia e i suffragi dopo la morte

[595] 1. Come in tutta la vita, così ed anche più in morte, ciascuno della Compagnia deve sforzarsi e procurare che Dio nostro Signore sia glorificato e servito in lui, e il prossimo sia edificato almeno dall'esempio della sua pazienza e forza, ma altresì **dalla sua fede viva, dalla speranza e dall'amore dei beni eterni, che Cristo nostro Signore ci meritò ed acquistò con le pene incomparabili della sua vita terrena e della sua morte**<sup>28</sup>. Ma perché molte volte l'infermità è di tal natura da togliere in gran parte l'uso delle potenze dell'anima; e quel passo è tale che per i violenti attacchi del demonio e per l'estrema importanza di non esser vinti da lui, esige il soccorso della carità fraterna, il superiore farà molta attenzione perché chi, a giudizio del medico, sta in pericolo, prima di perdere i sensi riceva tutti i sacramenti e si fortifichi, in vista del passaggio dalla vita terrena all'eterna, con le armi offerteci dalla divina liberalità di Cristo nostro Signore.

[596] 2. L'infermo dev'essere anche aiutato con specialissime preghiere da parte di tutti quelli che si trovano nella casa, finché abbia resa l'anima al suo Creatore. E oltre quelli che potranno entrare da lui per assistere alla sua morte, in maggiore o minor numero, come parrà opportuno al superiore (A), dovranno esservene altri designati individualmente per fargli compagnia, infondergli coraggio e ricordargli quanto può convenientemente aiutarlo in quel punto. E quando non potrà essere aiutato in altro, lo si raccomanderà a Dio nostro Signore, finché Colui che lo redense a tanto caro prezzo, cioè del suo sangue e della sua vita, non ne riceva l'anima separata dal corpo.

[597] A. *Quegli infermi che delirassero e perdessero l'uso della ragione (senza che ciò che dicono possa ascriversi a loro colpa o merito), o chi, come può accadere, non desse nella propria infermità la conveniente edificazione, potranno avere ad assisterli poche persone, e delle più fidate.*

[598] 3. Dopo che uno sarà spirato, se ne conserverà decentemente il corpo per il tempo che conviene, fino alla sepoltura (B). Quindi, lo si seppellirà, dopo aver recitato, come d'uso, l'ufficio alla presenza di quelli di casa (C). Il giorno susseguente alla sua morte, tutti i sacerdoti di casa celebreranno la messa per la sua anima, e gli altri faranno una preghiera speciale per lui. E continueranno così in seguito, a giudizio del superiore e secondo la propria devozione e gli obblighi che si avranno nel Signor nostro.

[599] B. *Potrà accadere, talvolta, che manchino alcune ore per completare un giorno intero, quando, a causa del cattivo odore, specialmente nei tempi di gran caldo, si stimerà, a giudizio del superiore, di poter anticipare. Tuttavia, d'ordinario ci si regolerà secondo quanto si è detto.*

[600] C. *V'è l'uso di dire l'ufficio, recitandolo a voce mediocrementemente alta, presenti in chiesa quelli di casa, ciascuno con la candela accesa, ecc.*

---

<sup>28</sup> (Cfr. NC 244 § 4).

[601] 4. Saranno informati anche tutti gli altri della Compagnia, che il superiore giudicherà opportuno avvisare, perché facciano altrettanto, in modo che si manifesti la carità verso i morti non meno che verso i vivi nel Signor nostro.

\*

## **Capitolo V**

### **Le Costituzioni non obbligano sotto pena di peccato**

[602] La Compagnia desidera che tutte le Costituzioni, Dichiarazioni e regolamenti del tenore di vita vengano osservati interamente, secondo il nostro Istituto, senza deviare in alcun punto; desidera similmente che i suoi singoli soggetti siano ben difesi o aiutati per non cadere in nessun laccio di peccato, commesso in forza di queste Costituzioni od ordinamenti. Perciò stimiamo nel Signor nostro che, all'infuori del voto esplicito, che lega la Compagnia al Sommo Pontefice attuale e futuro, e degli altri tre voti essenziali di povertà, castità ed obbedienza, nessuna Costituzione, Dichiarazione o regolamento del tenore di vita può obbligare sotto pena di peccato mortale o veniale, a meno che il superiore non comandi loro in nome di Cristo nostro Signore, o in virtù di obbedienza. Questo lo si potrà fare in quelle circostanze e per quelle persone, nei confronti delle quali ciò si giudicherà di grande utilità per il bene personale dei singoli o per quello universale. In tal modo, al posto del timore dell'offesa subentrerà l'amore e il desiderio d'ogni perfezione e del conseguimento di una più grande gloria e lode di Cristo nostro Creatore e Signore.